

Il codice della crisi di impresa si allinea alla direttiva insolvency

DIRITTO DELL'ECONOMIA

Anche se in tempi più lunghi si va verso misure più sostanziali e non ritocchi

Apertura per il rinvio al 2021 delle segnalazioni di allerta per le imprese minori

Giovanni Negri

Un correttivo a tutto campo seppure in tempi più lunghi. E poi, indici di allerta ormai in dirittura di arrivo. Queste le novità emerse sulla disciplina della crisi d'impresa dall'ormai tradizionale convegno di Courmayeur, dedicato al diritto societario, organizzato da Fondazione Centro nazionale di difesa e prevenzione sociale e da Fondazione Courmayeur. Sulla redazione di un decreto di aggiustamento del Codice della crisi d'impresa è da tempo al lavoro il ministero della Giusti-

zia, ma il cambio di maggioranza nel Governo, con l'uscita della Lega e l'ingresso del Pd, ha favorito un intervento che conterrà misure più sostanziali e non solo ritocchi formali.

Dove l'infusso politico sul passaggio tecnico si spiega anche alla luce di un po' di memoria storica, se solo si ricorda quanto avvenuto in primavera con il pacchetto di emendamenti targati Lega per smontare in buona parte il meccanismo che sta conducendo a una forte espansione del numero delle società obbligate all'adozione di organi di controllo interno, sia sindaco sia revisore. Allargamento che costituisce un elemento chiave delle misure di allerta, a loro volta emblema della riforma. Ora, non dover più fare i conti con la Lega e invece con un Pd, che con l'allora ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha ampiamente contribuito a delineare i contenuti del Codice, permette all'ufficio legislativo di Bonafede di pensare a norme più significative.

Tra queste, non sembra incontrare un'ostilità preconcetta da parte dello staff di Bonafede la richiesta di profes-

sionisti e imprese di uno slittamento ad agosto 2021, delle segnalazioni di allerta effettuate agli Ocri, da parte almeno delle imprese al di sotto della soglia definita dalla disciplina comunitaria (tra gli altri parametri, un numero di addetti inferiore a 50). La richiesta è stata inserita giorni fa in un denso elenco di modifiche sottoscritto da Confindustria e Consiglio dei dottori commercialisti e inviato al ministero.

Il tema è stato introdotto, senza che siano state espresse perplessità, martedì nel confronto tra professionisti e ufficio legislativo in occasione della presentazione degli indici di allerta messi a punto dal Consiglio. Come ha annunciato ieri Riccardo Ranalli, coordinatore della commissione del Consiglio dei dottori commercialisti per la definizione degli indici di crisi, il documento messo a punto con la griglia di sette parametri, da utilizzare in eventuale successione, con un'attenzione particolare ai settori produttivi e al rischio dei falsi positivi, sono in queste ore trasmessi al ministero dello Sviluppo economico, dopo gli ultimi aggiustamenti in mate-

ria di cooperative.

Ma nel decreto correttivo potrebbero confluire anche le misure per adeguare il Codice alla direttiva insolvency, con la necessità di sciogliere nodi di un certo spessore che, nella materia delle procedure di ristrutturazione, vedono non obbligatorio, per esempio, un provvedimento di apertura della procedura, di norma in capo sempre al debitore, ma neppure di omologa del piano di ristrutturazione da parte dell'autorità giudiziaria; altro punto di frizione tra Codice e direttiva, la necessità per quest'ultima che i debitori siano sempre divisi in classi con riconoscimento del diritto di voto per i dissenzienti che ritengono pregiudicati i propri diritti dal piano.

A Courmayeur si è però fatto il punto su altre questioni problematiche sia sul piano civilistico sia su quello penale. Sul primo versante, l'intervento di Paolo Montalenti, docente di Diritto commerciale a Torino, si è chiuso con una pluralità di interrogativi: il termine di sei mesi dalla sostenibilità dei debiti è adeguato o eccessivamente compres-

so? I termini di attivazione dell'organo amministrativo per l'attivazione di misure anticrisi sono appropriati o molto ristretti? La previsione di un potere di iniziativa del pm per l'apertura della liquidazione giudiziale, in via generale, al di là delle ipotesi di segnalazione qualificata, in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, senza una valutazione sulla fondatezza (come invece previsto in materia di segnalazione del collegio di esperti dell'ocri al pm) non rischia di depotenziare il sistema di prevenzione?

E, sul piano penale, Alessandra Rossi, docente di Diritto penale a Torino, ha messo tra l'altro in evidenza le conseguenze, nella norma sui fatti di bancarotta fraudolenta, della sostituzione dell'evento del dissesto a quello della liquidazione giudiziale. Sostituzione che potrebbe condurre a un'ipotesi di abolitio criminis in riferimento a quelle situazioni in cui le condotte hanno determinato il fallimento della società ma senza la precedente determinazione dello stato di insolvenza/dissesto.